



Berna,

Destinatari:

Partiti

Organizzazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Organizzazioni mantello dell'economia

Cerchie interessate

**Modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (proroga dei termini di prescrizione dell'azione penale);
Avvio della procedura di consultazione**

Gentili Signore, egregi Signori,

Il 12 ottobre 2011 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di avviare una consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altre cerchie interessate in merito alla modifica del Codice penale e del Codice penale militare (proroga dei termini di prescrizione dell'azione penale).

La **consultazione** si concluderà il **21 gennaio 2012**.

In allegato vi sottoponiamo per parere il rispettivo avamprogetto e il rapporto esplicativo.

L'avamprogetto in questione intende attuare due mozioni di tenore identico «Termini di prescrizione per i reati economici» di Daniel Jositsch (08. 3806) e Claude Janiak (08.3930), che incaricano il Consiglio federale di prolungare i termini di prescrizione penali per reati economici. Entrambe le mozioni sono state in seguito accolte e trasmesse dalle Camere federali.

Siccome non esiste una definizione precisa del concetto di «reati economici» e i termini di prescrizione devono essere, per quanto possibile, determinati per tutti i reati secondo il medesimo criterio, ossia la gravità oggettiva del reato desumibile dalla pena massima comminata, l'avamprogetto propone quanto segue.

Al fine di prorogare i termini di prescrizione per i reati economici s'intende portare da sette a dieci anni il termine di prescrizione generale del diritto penale per i reati di cui all'articolo 97 capoverso 1 lettera c del Codice penale svizzero (CP) e all'articolo 55 capoverso 1 lettera c del Codice penale militare (CPM). Tale prolungamento si applica tuttavia soltanto ai reati più gravi, passibili di «una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria». Il termine di prescrizione per i reati meno gravi, per i quali è comminata una pena più lieve, rimane invariato a sette anni.

Altri esemplari della documentazione in consultazione sono disponibili all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Vi preghiamo di inviare i vostri pareri all'Ufficio federale di giustizia, Ambito direzionale Diritto penale, Bundesrain 20, 3003 Berna. Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione Franziska Zumstein (tel. 031 / 323 50 12; franziska.zumstein@bj.admin.ch).



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione.

Con viva cordialità

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale

Allegati:

- Avamprogetto e rapporto esplicativo (ted., franc., it.)
- Elenco dei destinatari della procedura di consultazione (ted., franc., it.)